



## TRIBUNALE DI TRAPANI

### SEZIONE PENALE E MISURE DI PREVENZIONE

Il Tribunale di Trapani, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

dott. Enzo Agate	Presidente
dott. Roberta Nodari	Giudice
dott. Chiara Badalucco	Giudice

ha emesso il seguente decreto:

letta l'istanza avanzata da Lipari Mario, nato ad Alcamo il 2.11.39, con la quale si chiede la revoca del decreto emesso dal Tribunale di Trapani in data 28.06.96 all'esito del procedimento di misure di prevenzione n. 54\94 R.M.P., con il quale veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni nonché la confisca di taluni beni di proprietà del proposto;

sentite le parti all'udienza camerale del 25.01.19, previa acquisizione delle informazioni fornite dalla Questura di Trapani in data 18.01.19;

rilevato che l'istante ha fondato la propria richiesta, richiamando la specifica disposizione di cui all'art. 7 L. 1423\56, *per l'originaria mancanza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale*;

considerato che *il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione attribuito dall'art. 28 D.L.vo 159\11 non si applica ai provvedimenti di confisca adottati prima del 13.10.11 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo) in quanto a tali decisioni continua ad applicarsi l'art. 7 L. 1423\56, secondo cui competente per la revoca della confisca è l'organo giudicante che l'aveva disposta* (cfr. Cass. Sez. I sent. 45278 del 8.11.13; Cass. Sez. I sent. 2945 del 22.01.14);

rilevato che il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca di taluni beni è stato emesso da questo Tribunale in data 28.06.96 e, quindi, in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 159\11, e che il medesimo Tribunale si è già pronunciato con decreto del 25.05.10 sulla richiesta di revoca delle suddette misure avanzata dal Lipari,

disponendone il rigetto;

rilevato che l'istante, assumendo la violazione dell'art. 4 protocollo n. 7 della CEDU (*Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge della procedura penale di tale stato. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso*) per una grave violazione della procedura, ha evidenziato che la pericolosità sociale del proposto venne riconosciuta per la chiamata in correità da parte del collaboratore di giustizia -Filippi Benedetto-, non confortata da ulteriori elementi estrinseci individualizzanti, e per il suo coinvolgimento in altri reati di ricettazione ed estorsione, privi di concreti esiti giudiziari, nonché per i rapporti di amicizia e frequentazione con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso, come Paziente Gaetano, non risultando comprovate, all'esito del procedimento, specifiche condotte dimostrative dell'effettiva partecipazione del Lipari all'associazione mafiosa (reato da cui risulta essere stato scagionato con sentenza assolutoria) e non essendo stato, comunque, accertato il requisito dell'attualità della pericolosità del proposto, richiesto, secondo quanto recentemente espressamente enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, anche nei procedimenti applicativi delle misure di prevenzione personale agli indiziati di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso (cfr. Cass. SS.UU. sent. 111 del 2018);

rilevato, altresì, che l'istante assume violato, oltre al principio di legalità, anche il divieto di bis in idem, essendo stato il Lipari già proposto per l'applicazione di misure di prevenzione nel 1981 ed essendo stato emesso dal Tribunale di Trapani, in data 15.12.81, decreto di non luogo a procedere;

considerato che gli elementi probatori "nuovi" sopra riportati (sentenza assolutoria per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e analisi dei rapporti con Paziente Gaetano ed altri appartenenti alla criminalità organizzata alcamese) così come l'asserita violazione del divieto di bis in idem, risultano essere stati oggetto di specifica disamina in occasione della precedente richiesta di revoca, ai sensi dell'art. 7 D.L.vo 159\11, avanzata dal Lipari e rigettata dal Tribunale con decreto del 25.05.10 sicché l'odierna istanza appare, sotto tale profilo, una mera reiterazione di quella già avanzata precedentemente;

considerato, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: *"La revoca ex tunc, a norma dell'art. 7 co. 2° L. 1423\56, del provvedimento di confisca resta un rimedio straordinario incompatibile con il mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre la confisca"* (cfr. Cass. Sez. II sent. 4312 del 1.02.12) e che: *"Prova nuova rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura di prevenzione della confisca è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, non anche quella deducibile, ma non dedotta, nell'ambito di esso"* (cfr. Cass. Sez. II sent. 11818 del 13.03.13);

considerato che la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dall'istante, *pur prendendo atto del processo di giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione, allo scopo di assicurare, per quanto possibile -stante la peculiarità del procedimento di prevenzione rispetto a quello di cognizione- la tutela delle garanzie difensive, ai fini del contemperamento, pur esso ineludibile, con i parametri convenzionali, e riconoscendo la necessità di una lettura tassativizzante e tipizzante della fattispecie per assicurare l'aderenza del sistema di prevenzione ai principi convenzionali, esigenza che non può che coinvolgere anche i criteri applicativi delle misure, proprio per la loro caratteristica di afflittività, al di fuori della connessione con la consumazione di un reato, e per la connessa pertinenza di una situazione di allarme sociale incombente, di cui devono essere definiti specificamente i contorni per giustificarne l'applicazione, esigenza quest'ultima che si pone in antitesi con un qualsiasi automatismo dimostrativo*, si è limitata, conclusivamente, ad affermare che *alla luce del dettato normativo e dello sviluppo della giurisprudenza di legittimità, avvalorata dalle più recenti pronunce giurisdizionali costituzionali e della CEDU, che il richiamo alle presunzioni semplici deve essere corroborato dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che le sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell'apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleate sulla base degli atti, onde sostenere la connessione con la fase di applicazione della misura, enunciando il principio di diritto secondo cui: "Nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito dell'attualità della pericolosità del proposto"*;

ritenuto che tali principi, che assumono la loro rilevanza per la funzione nomofilattica propria della Suprema Corte nei procedimenti ancora pendenti, non possono ritenersi applicabili ai procedimenti ormai definitivi, essendo precluso

rimettere in discussione con l'istanza di revoca atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili, atteso che la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo deve muoversi nello stesso ambito della revocazione della confisca, disciplinata dall'art. 28 D.L.vo 159\11; ritenuto, in ogni caso, che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, *la richiesta di revoca ex tunc della confisca disposta nel procedimento di prevenzione deve essere esaminata in riferimento alla legge vigente al momento della decisione* (cfr. Cass. 26751 del 2008; Cass. 3914 del 2012); ritenuto che, pertanto, non sussistono le condizioni per una rivalutazione nel merito delle condizioni che determinarono l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca dei beni dell'istante.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile l'istanza avanzata da Lipari Mario.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Trapani, 25.01.19

Il Presidente est.

**TRIBUNALE DI TRAPANI**

Depositato in Cancelleria

28 GEN 2019

oggi, \_\_\_\_\_

